

Codice A1622A

D.D. 21 maggio 2026, n. 372

Approvazione di convenzione tra Regione Piemonte - Direzione Ambiente Energia e Territorio - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione regionale del Piemonte e ARPA Piemonte per l'esecuzione delle ispezioni in attuazione all'art. 27 del D.lgs 105 del 26 giugno 2015 per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore.



ATTO DD 372/A1600A/2026

DEL 21/05/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

OGGETTO: Approvazione di convenzione tra Regione Piemonte - Direzione Ambiente Energia e Territorio - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione regionale del Piemonte e ARPA Piemonte per l'esecuzione delle ispezioni in attuazione all'art. 27 del D.lgs 105 del 26 giugno 2015 per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" (Seveso III) ha individuato gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante suddividendoli in stabilimenti di soglia superiore (affidando la competenza al Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione regionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco come definito all'art. 3 lettera c) e stabilimenti di soglia inferiore (la cui competenza è assegnata alla Regione come definito all'art. 3 lettera b);
- relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, la Regione sulla base dell'art. 7 del decreto, "predispone il piano regionale di ispezioni, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, adottando i provvedimenti discendenti dai loro esiti" avvalendosi di commissioni composte dai tecnici dell'ARPA Piemonte ed eventualmente da tecnici dei VVF previa apposita convenzione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
- in base all'art. 14 di detto decreto, il gestore degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante ha l'obbligo di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il sistema di gestione della sicurezza, al fine di promuovere il continuo miglioramento della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- in base all'art. 27 del decreto, devono essere effettuate ispezioni presso gli stabilimenti al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze;
- alle citate ispezioni si provvede ai sensi dell'art. 30, comma 1 del decreto, con oneri a carico dei gestori degli stabilimenti RIR (Rischio di Incidente Rilevante) secondo le tariffe e le modalità stabilite dall'allegato I del Decreto nello specifico, per gli stabilimenti di soglia inferiore è previsto,

al comma 3, punto 3.4, che le somme siano versate secondo le modalità definite dalle Regioni o Province Autonome territorialmente competenti, purché con importi non superiori a quelli riportati nell'allegato I del decreto.

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 84-5515 del 3 agosto 2017, ha approvato il "*Piano di ispezioni presso gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*" come definito nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento, finalizzato a fornire i criteri di pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie presso gli stabilimenti di soglia inferiore soggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti operanti sul territorio di competenza regionale che, in particolare, prevede:

- il Piano e la graduatoria degli stabilimenti, riportano il valore dei rispettivi indici di pericolo, nonché l'indicazione della frequenza delle ispezioni prevista per ciascuno stabilimento; disciplinano inoltre lo svolgimento dei controlli al livello regionale fornendo, in aggiunta agli elementi costitutivi sopraindicati, alcune indicazioni operative e di procedimento a specificazione delle pertinenti indicazioni contenute nei citati articolo 27 e allegato H;

- il Piano, onde assicurare una continuità con l'impostazione seguita per le ispezioni di livello nazionale, dispone che le ispezioni siano condotte dalla commissione di cui al punto 3 dell'allegato H, composta da un elenco di funzionari tecnici in possesso dei requisiti richiesti.

Inoltre, con la citata deliberazione, la Giunta regionale ha, tra l'altro:

- dato mandato all'ARPA Piemonte di predisporre ed aggiornare il programma annuale per le ispezioni ordinarie con le modalità di cui all'allegato A, senza oneri aggiuntivi e nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;

- stabilito che gli oneri posti a carico del gestore in relazione ai controlli effettuati sulla base del Piano di ispezioni siano applicati secondo il regime tariffario definito nell'allegato I del d.lgs. 105/2015, tenuto conto delle specificazioni riportate nell'allegato A alla deliberazione stessa e che le somme introitate dalla Regione a tale titolo siano ripartite tra la Regione stessa, l'ARPA Piemonte e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco nella misura definita nell'ambito di apposita convenzione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, la cui stipula è stata demandata alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;

- stabilito che il trasferimento delle somme dovute all'ARPA Piemonte e al CNVVF sia effettuato in un'unica soluzione in ragione d'anno entro il mese di febbraio successivo all'anno di programmazione trascorso.

Ritenuto opportuno che la convenzione da sottoscrivere con Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione regionale del Piemonte sia estesa all'ARPA Piemonte, al fine di disciplinare le modalità di collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nelle attività ispettive nonché di regolamentare gli aspetti finanziari e contabili connessi al trasferimento degli introiti derivanti dalla corresponsione alla Regione delle somme dovute dai gestori degli impianti soggetti a ispezione.

Predisposto a tal fine lo schema di convenzione che disciplina le modalità di collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nelle attività ispettive per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore, ai sensi del d.lgs. 105 del 26 giugno 2015 e regola gli aspetti finanziari e contabili connessi al trasferimento degli introiti derivanti dalla corresponsione alla Regione delle somme dovute dai gestori degli impianti soggetti a ispezione, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che l'art 20, comma 1 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "*Bilancio di previsione finanziario 2017-2019*" ha istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione dell'entrata, il capitolo 29626 avente la seguente denominazione "*Introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti*

soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del d.lgs. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" sul quale si provvede ad iscrivere le risorse corrispondenti alle somme introitate e vincolate ai seguenti capitoli di spesa:

- cap. 145060 "Trasferimento alla direzione regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte di quota parte degli introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del d.lgs. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";

- cap. 167092 "Trasferimento all'Arpa Piemonte di quota parte degli introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del d.lgs. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";

- cap. 106602 "Altre spese per acquisto di servizi per formazione e addestramento in relazione all'applicazione del d.lgs. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".

Dato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19-407 del 21 novembre 2024 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Ventitreesima variazione)" è stato istituito il capitolo di spesa:

- cap. 110444 "Altre spese per acquisto di servizi per formazione e addestramento in relazione all'applicazione del d.lgs 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose - altri servizi".

Dato atto che il presente provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio.

Preso atto della D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30 Gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021."

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
- il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- l'articolo 34 d.lgs. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- la legge regionale n. 3 del 03 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209 del 09 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;
- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

determina

- di approvare la convenzione tra Regione Piemonte - Direzione Ambiente Energia e Territorio , - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione regionale del Piemonte e ARPA Piemonte che disciplina le modalità di collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nelle attività ispettive per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore, ai sensi del d.lgs. 105 del 26 giugno 2015 e regola gli aspetti finanziari e contabili connessi al trasferimento degli introiti derivanti dalla corresponsione alla Regione delle somme dovute dai gestori degli impianti soggetti a ispezione, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione si farà fronte con le risorse che, a fronte dell'avvenuto introito sul cap. 29626 di quanto dovuto dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive, saranno iscritte sul cap. 145060 e sul cap. 167092 e impegnate a favore, rispettivamente, della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e dell'ARPA Piemonte nella misura, per ciascun soggetto, del 40% delle somme effettivamente introitate, come disposto all'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019" e secondo quanto disposto dalla convenzione allegata al presente atto.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d del decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO)

Firmato digitalmente da Angelo Robotto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Convenzione_SGS_soglia_inferiore_def.pdf

Allegato 



**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI
IN ATTUAZIONE ALL'ART. 27 DEL D.LGS. N. 105/2015
PER IL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI
PER GLI STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE**

TRA

La **REGIONE PIEMONTE** (di seguito **Regione**) - Direzione Ambiente Energia e Territorio con sede e domicilio fiscale in TORINO, Piazza Piemonte 1, Codice Fiscale n. 8008760016 agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore dott. ing.

E

Il **DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**(di seguito **Direzione VV.F.**), con sede legale in Grugliasco (TO) strada del Barocchio 71/73, C.F., rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Regionale - Dirigente Generale dott. ing.

E

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE (di seguito denominata Arpa) con sede e domicilio fiscale in fiscale in TORINO, Via Pio VII 9, cap. 10135, codice fiscale e partita IVA 07176380017, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Ing, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Agenzia;

di seguito congiuntamente definite "le Parti"

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n.105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" (di seguito Decreto) individua gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (di seguito stabilimenti RIR) suddividendoli in stabilimenti di soglia superiore e stabilimenti di soglia inferiore (art. 3 lettere b) e c));
- in base all'art. 14 del Decreto, il gestore degli stabilimenti RIR ha l'obbligo di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il sistema di gestione della sicurezza (di seguito SGS), al fine di promuovere il continuo miglioramento della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- in base all'art. 27 del Decreto, devono essere effettuate ispezioni presso gli stabilimenti RIR al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento

- alle misure e ai mezzi previsti per prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze;
- per gli stabilimenti RIR di soglia superiore, l'art. 6 del Decreto individua il Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione regionale o interregionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno quale Autorità Competente per lo svolgimento delle ispezioni e l'adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti;
 - per gli stabilimenti RIR di soglia inferiore, l'art. 7 del Decreto individua la Regione quale Autorità Competente che programma, svolge le ispezioni ordinarie e straordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti, riconfermando le funzioni che essa già svolgeva in materia di stabilimenti ricadenti nell'ex art. 6 del D.lgs. 334/99;
 - alle citate ispezioni si provvede ai sensi dell'art. 30, comma 1 del Decreto legislativo 105/2015, con oneri a carico dei gestori degli stabilimenti RIR e secondo le tariffe e le modalità stabilite dall'allegato I del Decreto. Nello specifico, per gli stabilimenti di soglia inferiore, è previsto nell'allegato I del Decreto, comma 3, punto 3.4, che le somme sono versate secondo le modalità definite dalle Regioni o Province Autonome territorialmente competenti;
 - nella Regione Piemonte è consolidata la collaborazione istituzionale tra la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte e ARPA Piemonte, sia nelle attività ispettive e di verifica degli stabilimenti industriali, sia nell'ambito delle emergenze nonché nella gestione di informazioni previsionali elaborate da ARPA Piemonte, condotte secondo le rispettive prerogative, come è anche sancito nell'accordo quadro sottoscritto in data 25 ottobre 2023; parimenti è consolidata la collaborazione istituzionale tra la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte e Regione Piemonte, anche in materia di protezione civile, come è anche sancito nell'accordo quadro sottoscritto in data 25/10/2023
 - con DGR n 11-9288 del 12 maggio 2003 la Regione aveva demandato all'Arpa lo svolgimento delle verifiche ispettive ai sensi del D.Lgs. 334/99; la Regione, nell'ambito della DGR n. 84-5515 del 3 agosto 2017 di approvazione del Piano di ispezioni presso gli stabilimenti soggetti al decreto (di seguito deliberazione), che supera la DGR n 11-9288 del 12 maggio 2003, ha inteso mantenere tale modalità di composizione delle commissioni per lo svolgimento delle ispezioni di competenza prevedendo la possibilità di stipulare, in coerenza con quanto previsto all'art. 7, c. 2, del Decreto, apposita convenzione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte;
 - la deliberazione ha altresì disciplinato i criteri di pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni di competenza regionale e individuato le modalità, anche contabili, relative al versamento delle tariffe di competenza regionale ai sensi dell'art. 30 del Decreto;
 - la Regione prevede inoltre di estendere la suddetta convenzione anche all'Arpa, al fine di disciplinare la modalità di collaborazione per lo svolgimento delle attività ispettive;

CONSIDERATO CHE

- si ritiene opportuno valorizzare il sinergico rapporto di collaborazione tra ARPA e Direzione nelle attività istituzionali condotte in ambito degli stabilimenti di soglia inferiore di cui al decreto 105/2015, in analogia a quanto già avviene per gli stabilimenti di soglia superiore in ambito CTR,

tenendo conto delle risultanze delle attività di controllo svolte dai Comandi dei Vigili del fuoco sulle attività soggette, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, presenti all'interno degli stabilimenti;

- si ritiene opportuno ottimizzare le modalità di controllo, ferma restando l'efficacia, per dare attuazione al decreto legislativo 12 luglio 2024 n.103 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118";
- integrare in maniera coordinata le attività già svolte dagli Enti di controllo salvaguardando l'approccio sistemico tipico delle ispezioni in ambito RIR attraverso il mantenimento di attività congiunte e di confronto tra gli Ispettori.

VISTI

- il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal D.Lgs. 29/5/2017, n. 97 e dal D.Lgs. 6/10/2018, n. 127 inerente il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" ed il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che all'art. 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 20 comma 1 della legge regionale 14 aprile 2017 n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2017- 2019 ha istituito, a decorrere dall'anno 2017, un capitolo di entrata nel bilancio regionale destinato a raccogliere gli introiti versati dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del D.Lgs. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose. Tali risorse sono vincolate al finanziamento di specifiche spese, tra cui i trasferimenti alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte e ad ARPA Piemonte, nonché alle attività di formazione e addestramento connesse all'applicazione della normativa di settore.
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse ed obiettivi

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione regola le modalità di collaborazione tra Regione Piemonte, Direzione VVF e ARPA Piemonte per la conduzione delle visite ispettive presso gli stabilimenti di soglia inferiore,



garantendo il coordinamento delle attività e la definizione dei rispettivi ambiti di competenza per consentire alla Regione Piemonte di assolvere le funzioni previste dall'articolo 7 comma 1, lettera a, del D.Lgs. 105/2015 in materia di svolgimento delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore e di adottare i provvedimenti discendenti dai loro esiti.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina:

- le modalità di collaborazione tra la Regione, la Direzione VV.F. e Arpa per lo svolgimento delle l'organizzazione ai fini della composizione delle commissioni incaricate all'effettuazione delle ispezioni di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti di soglia inferiore;
- i criteri di trasferimento alla Direzione VV.F. e all'Arpa degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori alla Regione ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 105/2015, in funzione dell'attività ispettiva svolta.

Art. 3 – Obblighi e impegni delle Parti

Le parti concordano di effettuare le ispezioni secondo le modalità improntate ad adeguati livelli di collaborazione e integrazione funzionale, sfruttando l'esperienza acquisita nelle attività di materia, allo scopo di implementare il processo e aumentare i livelli di performance.

In particolare:

La Regione si impegna a:

- aggiornare, con le modalità di cui alla deliberazione, il piano regionale di ispezioni di cui all'art. 27 del Decreto riguardanti gli stabilimenti di soglia inferiore siti sul proprio territorio, e a darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- adottare, con le modalità di cui alla deliberazione, il programma annuale delle ispezioni ordinarie e di darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- conferire incarico ai funzionari tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H al decreto, comunicati dalla Direzione VV.F. e dall'Arpa per effettuare le ispezioni, nonché provvedere all'aggiornamento periodico dell'elenco;
- coordinare le ispezioni ordinarie di competenza avvalendosi delle commissioni ispettive composte, come dalla deliberazione e secondo le ulteriori indicazioni della presente convenzione, da almeno due funzionari tecnici appartenenti all'Arpa, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché alla Regione, tra il personale in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto;
- disporre, ove necessario, ispezioni straordinarie e supplementari ai sensi dell'art. 27 del Decreto;
- fornire, ove ritenuto opportuno, personale della Regione a supporto delle commissioni ispettive in relazione alle specifiche esigenze ed agli obiettivi della verifica;
- adottare i provvedimenti discendenti dagli esiti dell'attività ispettiva comunicando al gestore dello stabilimento interessato, le modalità e i tempi di attuazione delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni contenute nel rapporto;



- riscuotere i proventi derivanti dagli oneri finanziari dovuti per lo svolgimento delle ispezioni, ai sensi all'art. 27, c. 6, del Decreto, sulla base delle tariffe e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione;
- verificare e monitorare nel tempo l'efficacia della presente convenzione, a valle di un iniziale momento di sperimentazione che si condurrà nel corso del primo anno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

L'Arpa si impegna, come già previsto dalla normativa nazionale e dalla DGR n. 84-5515 del 3 agosto 2017, a:

- predisporre una proposta di programma annuale delle ispezioni, secondo quanto previsto dalla deliberazione, da condividere con la Direzione VVF;
- fornire periodicamente alla Regione i nominativi del personale tecnico in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto al fine di consentire l'attribuzione dell'incarico agli ispettori;
- dare attuazione al programma delle ispezioni, secondo le modalità previste dal Piano;
- redigere insieme al personale VV.F., per le parti di competenza e secondo la ripartizione dei compiti di cui alla presente convenzione e di cui ai successivi atti attuativi regionali il rapporto finale di ispezione unitamente alla proposta delle misure da attuare in termini di raccomandazioni e prescrizioni per il miglioramento del SGS adottato dallo stabilimento e trasmetterlo alla Regione per i successivi provvedimenti da adottare;

La Direzione VV.F. si impegna a:

- condividere con Arpa la proposta di partecipazione al programma annuale delle ispezioni, mettendo a disposizione della commissione ispettiva le informazioni e gli elementi conoscitivi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ai fini della loro integrazione nel processo ispettivo SGS, in coerenza con le competenze istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- fornire periodicamente alla Regione i nominativi del personale tecnico in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto, al fine di consentire l'attribuzione dell'incarico agli ispettori;
- dare attuazione al programma delle ispezioni, secondo le modalità previste dal Piano, garantendo la partecipazione del personale incaricato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle commissioni ispettive;
- redigere insieme all'Arpa, per le parti di competenza e secondo la ripartizione dei compiti di cui alla presente convenzione e di cui ai successivi atti attuativi regionali, il rapporto finale di ispezione, unitamente alla proposta delle misure da attuare in termini di raccomandazioni e prescrizioni per il miglioramento del SGS adottato dallo stabilimento.

Le parti concordano di effettuare le ispezioni, nel corso del primo anno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, secondo modalità sperimentali condivise e dettagliate in apposito documento "Modalità operative per la conduzione delle ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza negli stabilimenti di soglia inferiore in regione Piemonte" predisposto per la fase



sperimentale per l'esecuzione della presente Convenzione tenendo conto di quanto indicato dall'articolo 4.

Le modalità per la conduzione delle ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza negli stabilimenti di soglia inferiore con modalità sperimentale, concordata tra le parti, sono approvate, a valle del primo anno di sperimentazione e sulla base degli esiti delle ispezioni effettuate, con apposito atto della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, sentite Arpa e la Direzione VV.F.

Art. 4 – Organizzazione delle ispezioni

Le ispezioni sono condotte secondo quanto indicato all'art.27 del D.lgs 105/2015 e nella DGR n. 84-5515 del 3 agosto 2017. In particolare, l'ispezione si compone da attività congiunte, comprendenti il sopralluogo in azienda, e da attività svolte in autonomia da parte degli Ispettori.

La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno due funzionari tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto, di norma appartenenti uno all'Arpa e uno ai VV.F.

I funzionari incaricati stabiliscono direttamente e di comune accordo l'organizzazione delle attività ispettive, tenendo a riferimento - ai fini dell'effettuazione dei controlli - i criteri generali contenuti nelle appendici 2 e 3 dell'allegato H citato e le indicazioni ulteriori dettate nella deliberazione.

In sede di programmazione annuale Arpa e Direzione VV.F. concordano di massima la composizione delle commissioni ispettive, fatta salva la necessità di sostituire i componenti prima dell'avvio dell'attività, e la data di avvio dell'ispezione che verrà comunicata da Arpa al gestore almeno 5 giorni prima dell'avvio della stessa.

L'attività delle Commissioni ispettive è condotta mediante il coordinamento delle informazioni derivanti dall'esame della Notifica ex art.13 del D.Lgs. 105/2015 e degli atti di prevenzione incendi, anche acquisiti dai Vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i., e attraverso l'esame sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione. La ripartizione delle attività tra gli Ispettori è effettuata valorizzando le rispettive competenze anche al fine di integrare all'interno dell'ispezione SGS gli aspetti comuni tra SGS e i controlli della prevenzione incendi.

Art. 5 – Tariffe delle ispezioni e ripartizione

Le tariffe relative alle ispezioni sono determinate e versate dal gestore, in conformità a quanto indicato dalla deliberazione, in funzione dell'appartenenza degli stabilimenti ispezionati ad una delle cinque classi definite nell'allegato I del decreto.

Le tariffe applicate sono introitate sul pertinente capitolo di entrata della Regione Piemonte previsto nel competente bilancio di previsione finanziario e sono ripartite tra la Regione, Arpa e Direzione VV.F.

A tal fine, la Regione riconosce alla Direzione VV.F. e all'Arpa, per ciascuna ispezione svolta e per ognuno degli Enti, un beneficio economico pari al 40% degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori; in assenza del rappresentante dei VV.F., la pertinente quota è versata ad Arpa.



La Regione provvede, come da deliberazione, al trasferimento delle somme dovute all'Arpa e alla Direzione VV.F. in un'unica soluzione in ragione d'anno entro il mese di febbraio successivo all'anno di programmazione trascorso; tali quote sono versate per le attività disciplinate dalla presente convenzione concluse nell'anno di riferimento, come riscontrate nei verbali di ispezione e dalle relazioni finali trasmesse dall'Arpa, e per le quali siano stati introitati gli importi dovuti dai gestori.

Le somme dovute si intendono fuori campo IVA in quanto trattasi di collaborazione tra Enti Pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune in ambito di prevenzione dei rischi di incidente rilevante e non di attività commerciale.

La Regione si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 6 – Responsabile dell'esecuzione della convenzione

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione della convenzione come segue:

- Regione: il Responsabile del Settore Grandi Rischi Ambientali
- Direzione VV.F.: il Direttore Regionale
- Arpa: il Responsabile della Struttura semplice "Impianti industriali ed energia"

I Responsabili dell'esecuzione della convenzione delle tre Parti, prima dell'avvio delle prime ispezioni programmate e comunque entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, predispongono e sottoscrivono congiuntamente a livello tecnico il documento 'Modalità operative sperimentali per la conduzione delle ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza negli stabilimenti di soglia inferiore in Regione Piemonte', al fine di favorire un'applicazione omogenea della convenzione e una chiara ripartizione dei contributi operativi tra ARPA e Direzione VV.F., in coerenza con le rispettive competenze istituzionali.

La Regione assicura la diffusione omogenea della metodica attraverso ARPA e la Direzione VV.F. alle rispettive strutture operative.

Al termine del primo anno di sperimentazione i Responsabili redigono congiuntamente una relazione di valutazione degli esiti che ciascuno trasmette ai propri livelli di riferimento istituzionale.

Il documento operativo, condiviso tra le parti, è adottato con atto del Dirigente competente della Direzione Ambiente Energia e Territorio della Regione Piemonte al termine del primo anno di sperimentazione ed a seguito degli esiti della predetta relazione di valutazione.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali e quelli riservati aziendali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del codice civile nonché secondo quanto previsto dall'art.8.



Art. 8 – Decorrenza e durata

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data della sottoscrizione delle Parti. La durata della convenzione sarà di cinque anni e, alla scadenza, la convenzione sarà rinnovabile sulla base di esplicito assenso delle Parti mediante comunicazione scritta da scambiare tra le parti a mezzo PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro tre mesi dalla scadenza. In corso di validità, la presente convenzione potrà essere oggetto di revisioni e modifiche in relazione a mutamenti dei contesti tecnico-normativi di riferimento o dietro richiesta motivata di una delle Parti.

I dati personali relativi ai sottoscrittori del presente accordo saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali

Art. 9 – Recesso e risoluzione della convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte a mezzo PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 10 – Definizione delle controversie

Qualora insorgano controversie circa l'interpretazione, la gestione e/o l'esecuzione della presente convenzione, le Parti si impegnano a risolvere per le vie brevi le questioni e le problematiche emerse secondo principi di lealtà e collaborazione istituzionale. Ove il tentativo di composizione bonaria tra le stesse abbia esito negativo, la controversia sarà demandata alla cognizione del TAR Piemonte.

Art. 11 – Spese di bollo e registrazione

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulata fra enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16, tabella B del DPR 26 ottobre 1972 n.642, come modificato dall'articolo 28 del DPR 30 dicembre 1982 n.955, ed è soggetta a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 2 e 40 del Testo Unico approvato con DPR 27 aprile 1986 n. 131.

Il presente atto, composto da 8 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica.

Regione Piemonte
Direzione Ambiente Energia e Territorio

Il Direttore

Direzione VV.F. Piemonte

Il Direttore Regionale

Arpa Piemonte

Il Direttore Generale